

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PATRONATO IN AZIENDA AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 300/70

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CAFC S.p.A. in data 12.05.2023

INDICE

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PATRONATO IN AZIENDA AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 300/70	1
Art. 1 – Campo di applicazione	4
Art. 2 – Spazi a disposizione del Patronato e postazioni lavoro	4
Art. 3 – Utilizzatori del servizio di Patronato	4
Art. 4 – Personale addetto allo svolgimento delle attività di patronato e attività consentite ..	5
Art. 5 – Accordi aziendali – durata ed efficacia	5
Art. 6 - Entrata in vigore e norme finali	5

PREMESSE

- l'art. 12 della L. 300/1970 prevede che *gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali;*
- il ruolo del patronato è quello di tutelare i diritti individuali di qualsiasi cittadino presente sul territorio nazionale o estero e la sua attività di assistenza e consulenza di un patronato è mirata al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socio-assistenziale, incluse quelle in materia di emigrazione e immigrazione, svolgendo quindi servizi di utilità pubblica;
- CAFC S.p.A. (di seguito "Società"), al fine di definire regole uniformi e trasparenti nei confronti di tutti gli istituti di patronato che richiederanno di attivare uno sportello all'interno della Società in ossequio al diritto loro riconosciuto dalla L. 300/70, adotta il seguente regolamento interno per disciplinare la modalità di concessione di spazi aziendali ad uso degli istituti di patronato (di seguito "Patronato").

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi della L. 152/2001 che richiedano la concessione di uno spazio per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ai sensi dell'art. 12 della L. 300/1970.

Art. 2 – Spazi a disposizione del Patronato e postazioni lavoro

La Società mette a disposizione del Patronato un locale o uno spazio attrezzato, in relazione alle disponibilità aziendali, presso il piano terra della sede di Viale Palmanova 192 a Udine.

Ciascun Patronato potrà operare in fasce orarie diverse da quelle riservate all'accesso del pubblico di CAFC S.p.A. al fine di garantire un accesso fluido e sicuro delle persone. Al Patronato viene riservato uno spazio per non meno di 16 ore/mese. La Società si riserva di estendere o ridurre tale riserva in relazione al numero di Patronati operanti nei locali della stessa.

Gli orari di apertura degli sportelli del Patronato dovranno essere compatibili con gli orari di apertura presidiata della reception della sede della Società. In nessun caso sarà consentito permanere all'interno dei locali della Società oltre gli orari di apertura della sede come sopra definiti, a persone non facenti parte dell'organizzazione aziendale.

La Società doterà gli spazi concessi ai Patronati di scrivania, sedie, illuminazione, riscaldamento e raffrescamento estivo. La Società provvederà altresì a predisporre la cartellonistica di identificazione dello sportello dedicato con il nominativo e il logo del/dei Patronati che operano all'interno della sede della Società.

Saranno a carico della Società gli oneri di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento degli spazi/locali dati in uso. Saranno altresì a carico della Società gli oneri di pulizia degli spazi/locali adibiti al ricevimento del pubblico del Patronato.

Sarà a carico del Patronato ogni strumentazione informatica necessaria allo svolgimento dell'attività, compresa l'eventuale connessione internet.

Negli spazi concessi in uso al Patronato, al di fuori dell'orario di apertura dello sportello al pubblico, non potranno essere depositati o custoditi documenti o materiali afferenti all'attività di Patronato.

Art. 3 – Utilizzatori del servizio di Patronato

L'accesso allo sportello del Patronato situato all'interno della sede della Società è riservato esclusivamente ai dipendenti di CAFC S.p.A. e di società da essa controllate per l'espletamento dei servizi di Patronato previsti dalla Legge 30 marzo 2001, n. 152 e s.m.i., come esplicitati negli statuti dei Patronati stessi e che riguardano le seguenti macro-aree:

- Pensioni e contributi (domande di pensione anticipata, di anzianità, di vecchiaia, APE sociale, totalizzazione contributi, pensione di reversibilità, calcolo della pensione);
- Misure di sostegno al reddito (Naspi, congedi per maternità e paternità, contributi figurativi, Assegno Unico, Assegno Nucleo Familiare, Bonus Asili Nido, Assegno sociale);
- Invalidità e disabilità (invalidità civile, invalidità da lavoro, supporto medico-legale e legale nel riconoscimento dell'invalidità e delle relative prestazioni economiche);
- Previdenza complementare;
- Infortuni e malattie professionali;

Regolamento dell'attività di Patronato in azienda

- Pratiche per cittadini stranieri (ricongiungimenti, permessi di soggiorno, assistenza sanitaria, cittadinanza italiana).

Art. 4 – Personale addetto allo svolgimento delle attività di patronato e attività consentite

Per lo svolgimento delle proprie attività operative, il Patronato si avvarrà di personale dipendente dell'istituto stesso o di lavoratori dipendenti delle organizzazioni promotrici, qualora essi siano comandati presso gli Istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione territoriale del lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 152/2001.

Art. 5 – Domanda di concessione di spazi - Accordi aziendali – durata ed efficacia

La richiesta di cui all'art. 1 dovrà essere indirizzata alla Direzione Aziendale di CAFC S.p.A. esclusivamente via pec all'indirizzo info@pec.cafcspa.com. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati del Patronato richiedente:

- a) Documentazione idonea ad attestare l'avvenuto riconoscimento del Patronato ai sensi dell'articolo 3 della legge 152/2001;
- b) L'indicazione delle giornate e delle fasce orarie in cui in cui il Patronato intenderebbe essere presente in azienda;
- c) l'impegno a fornire, all'avvio dell'attività, l'elenco del personale che opererà presso gli spazi messi a disposizione della Società, garantendo che lo stesso risulti formato sui rischi interferenziali presenti in loco;
- d) la dichiarazione di presa visione e accettazione del presente Regolamento.

Le richieste presentate dai Patronati saranno accolte in ordine cronologico in base alla data di arrivo delle stesse.

Nell'attribuzione delle fasce orarie di presenza, di cui alla precedente lettera b), la Società valuterà l'effettiva disponibilità degli spazi in relazione alla presenza di altri Patronati; qualora emergessero sovrapposizioni tra le richieste presentate da Patronati diversi, la Società si farà promotrice di un confronto tra le parti interessate al fine di trovare le soluzioni di reciproca soddisfazione tra i diversi Patronati interessati.

L'avvio dell'attività avverrà a seguito di sottoscrizione di un accordo aziendale i cui contenuti saranno conformi ai principi del presente Regolamento, che ne costituirà parte integrante. L'accordo dovrà riportare il calendario di apertura degli sportelli che, qualora questo si rendesse necessario, potrà essere oggetto di eventuale modifica successiva a seguito di confronto tra le parti.

L'accordo avrà durata non superiore al biennio e potrà essere rinnovato a richiesta di una delle parti da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza dell'accordo stesso.

Il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo e/o del presente Regolamento comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo sottoscritto.

Art. 6 - Entrata in vigore e norme finali

Il presente Regolamento, approvato dall'organo amministrativo della Società, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet aziendale.